

CORONE DEGLI EREI

*Unione interprovinciale tra i Comuni di Castel di Iudica(Ct), Catenanuova(En), Centuripe(En),
Ramacca(Ct) e Regalbuto(En).*



Castel di Iudica



Catenanuova



Centuripe



Ramacca



Regalbuto

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CITTÀ DI RAMACCA

Provincia di Catania

AREA TECNICA

BANDO DI GARA

Il responsabile della IV Area

Approvato con determina n° 103 del 02.03.2016 codice CIG 6614338463

Indice generale

ABBREVIAZIONI

TITOLO I – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELLA CONCESSIONE

Art. 1 – Oggetto della concessione

Art. 2 – Principi e finalità della concessione

Art. 3 – Descrizione dei servizi da prestare

Art. 4 – Attività obbligatorie

Art. 5 – Durata della concessione

Art. 6 – Corrispettivo della concessione

Art. 7 – Modalità di stipula del contratto

Art. 8 – Subappalto

CAPO II – PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO

Art. 9 – Soggetti ammessi

Art. 10 – Procedura di affidamento e criteri di aggiudicazione

Art. 11 – Garanzia a corredo della concessione

Art. 12 – Documentazione di gara e presentazione delle offerte

Art. 13 – Modalità di svolgimento della gara

Art. 14 – Bando ed esiti di gara

CAPO III – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 15 – Interpretazione

Art. 16 – Documenti facenti parte del contratto
Art. 17 – Conoscenza delle condizioni della concessione
Art. 18 – Rappresentante del concessionario e domicilio
Art. 19 – Direttive per il contrasto alla criminalità organizzata
Art. 20 – Recesso, risoluzione del contratto e fallimento del concessionario
Art. 21 – Obblighi assicurativi a carico del concessionario
Art. 22 – Definizione delle controversie
Art. 23 – Comunicazioni
Art. 24 – Spese contrattuali
Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari
CAPO IV – NORME PER L'ESECUZIONE
Art. 26 – Consegna e decorrenza della concessione
Art. 27a - Tempistica nella realizzazione delle opere previste nel contratto
Art. 27b – Programma delle attività
Art. 28 – Attività economiche del concessionario
Art. 29 – Attività organizzate da soggetti terzi
Art. 30 – Opere realizzate dall'Amministrazione
Art. 31 – Opere realizzate dal concessionario
Art. 32 – Relazioni sull'attività svolta
Art. 33 – Condizioni per il riaffidamento
Art. 34 – Penali e risoluzione dal contratto
Art. 35 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
Art. 36 – Norme di sicurezza generali
Art. 37 – Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 38 – Disposizioni finali
TITOLO II – DISPOSIZIONI TECNICHE
CAPO I – NORME PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
Art. 39 – Disposizioni generali
Art. 40 – Sfalci dei tappeti erbosi
Art. 41 – Estirpazione erbacce da aree pavimentate e percorsi inghiaciati
Art. 42 – Pulizia di siepi ed essenze arboree
Art. 43 – Rimozione di piante e arbusti
Art. 44 – Smaltimento materiali di risulta
Art. 45 – Attrezzature e macchinari
Art. 46 – Pulizia delle aree
Art. 47 – Manutenzione impianti e strutture
Art. 48 – Registri di manutenzione

ABBREVIAZIONI

1.Codice dei contratti

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2.D.Lgs. 81/2008

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

3.Regolamento

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

4.DURC

Documento unico di regolarità contributiva: il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 6 del DPR 207/2010.

5.Ammministrazione

L'amministrazione comunale di Ramacca in qualità di stazione appaltante

TITOLO I – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
CAPO I – OGGETTO E NATURA DELLA CONCESSIONE

Art. 1 – Oggetto della concessione

1.La concessione ha per oggetto la gestione del parco Wagner

2.Il servizio di gestione del parco comunale comprende:

- a) Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco comunale;
- b) Realizzazione di un nuovo chalet, secondo le specifiche schematizzate nell'allegato A. La gestione del servizio bar, la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura adibita a questa finalità per tutta la durata del contratto;
- c) Realizzazione di servizi esterni: servizi igienici n°2 uomini, n° 2 donne e n°1 disabili, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti all'interno del parco (staccionate, panchine, ecc.);
- d) Ripristino dei giochi esistenti e delle altre infrastrutture e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della concessione;
- e) Ripristino del verde pubblico all'interno del parco;
- f) Acquisto di nuovi giochi;
- g) Ripristino e ampliamento dell'impianto di illuminazione all'interno del parco in numero sufficiente secondo la normativa vigente. Il ripristino e l'installazione dei nuovi punti dovrà essere conforme alle normative e la manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del concessionario. I costi di consumo dell'energia elettrica sono a carico del concessionario;
- h) Realizzazione di tutti i tratti di staccionate divelti o mancanti in numero e misura sufficienti a garantire il rispetto delle norme di sicurezza, acquisto di panchine e arredo urbano e secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico.
- i) Manutenzione ordinaria/straordinaria e completamento di tutti i tratti di recinzione dell'intera struttura nonché la realizzazione della parte di recinzione a confine con l'area di proprietà della chiesa posta nord del parco con le stesse tipologie e materiali di quelle esistenti.
- j) Sistemazione di tutti i percorsi pedonali;
- k) Realizzazione di tutti gli interventi necessari affinché la struttura denominata parco Wagner rispetti tutti i requisiti previsti dal Dlgs 81/2008;
- l) Opere di regimentazione delle acque meteoriche e sistemazione di impluvi naturali;
- m) Realizzazione di qualsiasi intervento innovativo proposto dal concessionario ed approvato dall'U.T.C. del comune che possa migliorare la fruizione del parco ed integrare l'offerta di servizi.

L'intero investimento dovrà essere realizzato dal concessionario, sulla base di un progetto a norma con le vigenti disposizioni normative. Il progetto dovrà essere conforme alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, alle norme del codice civile, nonché, essere corredato dei prescritti nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie ed ambientali. Alla fine della concessione la proprietà delle infrastrutture realizzate sul terreno annesso al parco, diverrà, in quanto realizzate su area di proprietà comunale, di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Ramacca. Non è previsto il riconoscimento di somme alcuna per gli investimenti realizzati, nel corso della gestione, all'interno del parco.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario.

Art. 2 – Principi e finalità della concessione

1.L'affidamento della concessione è finalizzato a:

- a) valorizzare il parco quale elemento di tutela dell'ambiente e quale spazio pubblico di relazione;
- b) salvaguardare l'ambiente ed il patrimonio naturale, promuovendo il parco quale luogo in cui fare esperienza del contatto con la natura;
- c) promuovere il parco quale luogo di aggregazione educativo-ricreativa per tutti i cittadini ed in particolare per i più giovani;
- d) valorizzare il parco quale luogo di promozione e di crescita dei rapporti tra le associazioni e con il volontariato, di promozione e di confronto culturale;
- e) mantenere la fruibilità del parco per la cittadinanza, permettendo l'accesso libero e gratuito delle aree e dei percorsi.

Art. 3 – Descrizione dei servizi da prestare

1. Il servizio di **gestione ordinaria** di cui all'articolo 1, punto 2) consiste in:

- a) apertura e chiusura del parco, la quale deve essere garantita per 365 giorni/anno;
- b) controllo della corretta fruizione delle aree del parco e della permanenza delle condizioni di sicurezza;
- c) gestione di tutte le pratiche amministrative relative al parco, incluso il pagamento di tutte le utenze;
- d) pulizia delle aree del parco, dei percorsi, delle strutture, delle aree di pertinenza e comunque di tutte le aree aperte all'utenza;
- e) apertura, chiusura e pulizia dei servizi igienici;
- f) raccolta differenziata dei rifiuti e conferimento presso la più vicina isola ecologica;
- g) approvvigionamento di tutti i beni di consumo necessari per le attività di cui ai punti precedenti.
- h) manutenzione delle aree verdi, delle siepi e di tutte le piantumazioni di qualunque tipo;
- i) manutenzione dei percorsi e dei parcheggi;
- l) manutenzione delle strutture;
- m) manutenzione degli impianti di illuminazione, idrico-sanitario, fognario e di irrigazione;
- n) manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli elementi di arredo urbano e delle attrezzature ludiche, ove presenti.

Tutta la manutenzione **straordinaria**, così come prevista dalle norme del cod. civ. è a carico del concessionario.

Tutti i servizi devono essere offerti in forma gratuita, con esclusione del servizio bar.

Art. 4 – Attività obbligatorie

1. Nel rispetto delle finalità stabilite all'articolo 2, le attività di seguito elencate poste a carico del concessionario rivestono carattere obbligatorio:

- a) Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco comunale;
- b) Realizzazione di un nuovo chalet, secondo le specifiche schematizzate nell'allegato A. La gestione del servizio bar, la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura adibita a questa finalità per tutta la durata del contratto;
- c) Realizzazione di servizi esterni: servizi igienici n°2 uomini, n° 2 donne e n°1 disabili, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti all'interno del parco (staccionate, panchine, ecc.);
- d) Ripristino dei giochi esistenti e delle altre infrastrutture e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della concessione;
- e) Ripristino del verde pubblico all'interno del parco;
- f) Acquisto di nuovi giochi;
- g) Ripristino e ampliamento dell'impianto di illuminazione all'interno del parco in numero sufficiente secondo la normativa vigente. Il ripristino e l'installazione dei nuovi punti dovrà essere conforme alle normative e la manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del concessionario. I costi di consumo dell'energia elettrica sono a carico del concessionario;
- h) Realizzazione di tutti i tratti di staccionate divelti o mancanti in numero e misura sufficienti a garantire il rispetto delle norme di sicurezza, acquisto di panchine e arredo urbano e secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico.
- i) Manutenzione ordinaria/straordinaria e completamento di tutti i tratti di recinzione dell'intera struttura nonché la realizzazione della parte di recinzione a confine con l'area di proprietà della chiesa posta nord del parco con le stesse tipologie e materiali di quelle esistenti.
- j) Sistemazione di tutti i percorsi pedonali;
- k) Realizzazione di tutti gli interventi necessari affinché la struttura denominata parco Wagner rispetti tutti i requisiti previsti dal Dlgs 81/2008;
- l) Opere di regimentazione delle acque meteoriche e sistemazione di impluvi naturali;

2. non è consentito aprire altre attività di tipo commerciali nelle aree interne al parco, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

3. l'aggiudicatario ha l'obbligo di realizzare le strutture di cui ai punti precedenti, sulla base del cronoprogramma stabilito dall'ente nell'art. 27a).

Art. 5 – Durata della concessione

1. La durata della concessione è fissata in anni di attività 25 (venticinque) a decorrere dalla data di consegna di cui al successivo articolo 26.
2. Si considera “anno di attività” il periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna delle aree.
3. il rapporto contrattuale cessa alla scadenza naturale di cui al comma 1 del presente articolo, senza possibilità alcuna di rinnovo tacito del medesimo.

Art. 6 – Corrispettivo della concessione

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 30 del codice dei contratti la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l'opera.
2. non è garantito al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Il rischio di impresa rimane in capo al concessionario. Non viene stabilito alcun corrispettivo in denaro.

Art. 7 – Modalità di stipula del contratto

1. La concessione di cui al presente capitolato sarà regolamentata da apposito contratto mediante atto in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice (Segretario Generale).

Art. 8 – Subappalto

1. E' fatto divieto di ricorrere al subappalto.

CAPO II – PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO

Art. 9 – Soggetti ammessi

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento della concessione i seguenti soggetti:
 - a) imprese individuali, società di persone e società di capitali, loro consorzi e raggruppamento d'impresa, gruppi informali. I gruppi informali devono indicare il referente del gruppo;
2. I soggetti che partecipano alla procedura di affidamento della concessione devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del codice dei contratti.
3. Non possono partecipare alla gara:
 - a) i membri o loro parenti entro il terzo grado della Commissione Giudicatrice;
 - b) dipendenti di Enti, Istituzioni o Amministrazioni Pubbliche salvo che essi siano titolari di autorizzazione specifica o comunque siano legittimati da leggi, regolamenti o contratti sindacali.

Art. 10 – Procedura di affidamento e criteri di aggiudicazione

1. L'individuazione del concessionario verrà effettuata mediante procedura aperta.
2. Ogni concorrente può presentare una sola offerta.
3. La selezione delle offerte avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in analogia a quanto previsto dall'art. 83 del codice dei contratti.
4. La concessione verrà affidata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto sulla base della valutazione dell'offerta tecnica e computo metrico estimativo.
5. La valutazione dell'offerta tecnica sarà determinata dalla somma dei punteggi stabiliti dai criteri indicati nella successiva tabella 1) e tabella 2):

Attività obbligatorie

- a) Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco comunale;
- b) Realizzazione di un nuovo chalet, secondo le specifiche schematizzate nell'allegato A. La gestione del servizio bar, la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura adibita a questa finalità per tutta la durata del contratto;
- c) Realizzazione di servizi esterni: servizi igienici n°2 uomini, n° 2 donne e n°1 disabili, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti all'interno del parco (staccionate, panchine, ecc.);
- d) Ripristino dei giochi esistenti e delle altre infrastrutture e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della concessione;
- e) Ripristino del verde pubblico all'interno del parco;
- f) Acquisto di nuovi giochi;
- g) Ripristino e ampliamento dell'impianto di illuminazione all'interno del parco in numero sufficiente secondo la normativa vigente. Il ripristino e l'installazione dei nuovi punti dovrà essere conforme alle normative e la manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del concessionario. I costi di consumo dell'energia elettrica sono a carico del concessionario;
- h) Realizzazione di tutti i tratti di staccionate divelti o mancanti in numero e misura sufficienti a garantire il rispetto delle norme di sicurezza, acquisto di panchine e arredo urbano e secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico.
- i) Manutenzione ordinaria/straordinaria e completamento di tutti i tratti di recinzione dell'intera struttura nonché la realizzazione della parte di recinzione a confine con l'area di proprietà della chiesa posta nord del parco con le stesse tipologie e materiali di quelle esistenti.
- j) Sistemazione di tutti i percorsi pedonali;
- k) Realizzazione di tutti gli interventi necessari affinché la struttura denominata parco Wagner rispetti tutti i requisiti previsti dal Dlgs 81/2008;
- l) Opere di regimentazione delle acque meteoriche e sistemazione di impluvi naturali;

tab 1) Per ogni euro mille di investimento sarà assegnato 1 punto.

Attività facoltative

- a) elementi avente caratteristiche di innovatività.

tab 2) Per ogni euro mille di investimento sarà assegnato 1 punto.

Art. 11 – Garanzia a corredo della concessione

1. In sede di stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà esibire una polizza fideiussoria.

2. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. La fideiussione ha la funzione di risarcire l'Ente concessionario nel caso l'aggiudicatario non esegua i lavori per i quali si è aggiudicata la concessione e nei tempi previsti nell'art. 27a del presente bando. L'importo della polizza dovrà garantire un valore di 50.000 euro a titolo risarcitorio per l'ente.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

5. La garanzia deve avere validità è durata sino al completamento delle opere di cui all'art. 4 del presente e fino al collaudo.

Art. 12 – Documentazione di gara e presentazione delle offerte

1. I concorrenti dovranno presentare la propria offerta, a pena di esclusione, in un unico plico riportante la dicitura “*Affidamento gestione dei parco comunale Wagner*”.

contenente due plichi sigillati contrassegnati dalla dicitura “*PLICO A – Documentazione*

Amministrativa”, “*PLICO B – Offerta tecnica*”, (di seguito denominati rispettivamente plico A, plico B,).

2. Pena l'esclusione dalla gara, il plico deve pervenire entro e non oltre il giorno 18/03/2016 ore 12:00 al protocollo del Comune di Ramacca Piazza Umberto, 14 – Area Tecnica, a mezzo raccomandata ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero mediante consegna a mano. Il termine fissato dal bando è perentorio e pertanto non saranno ammessi plichi pervenuti in ritardo al termine prestabilito. In ogni caso non farà fede il timbro di spedizione postale e non saranno ammessi reclami avverso l'esclusione per ritardato recapito.

3. **Il plico A** dovrà contenere, a pena d'esclusione, la seguente documentazione:

a) domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o dal referente del gruppo informale;

b) Copia del documento d'identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa o referente gruppo informale;

c) Curriculum vitae della società (se società esistente) o di tutti i componenti del gruppo informale;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del codice dei contratti. Nel caso di gruppo informale, tale dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta da ogni singolo componente.

e) verbale di sopralluogo rilasciato dal personale dell'ufficio tecnico del comune di Ramacca pena esclusione;

f) **cauzione provvisoria**, pari ad **euro 2.000,00** (*euro duemila/00*) e costituita, a scelta del concorrente:

fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

In caso di prestazione della **cauzione provvisoria** mediante **fideiussione bancaria o assicurativa** queste dovranno:

- essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile ;
- essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.
- **riportare la autentica della sottoscrizione da parte di un notaio;**
- avere validità per (giorni- *almeno 180 gg.*)

4. **Il plico B** dovrà contenere, a pena di esclusione:

- Tabella auto-attribuzione del punteggio così come previsto nell'art. 10 del presente bando nonché copia del computo metrico estimativo per l'ammontare dell'intero investimento firmato dall'impresa e da un tecnico abilitato iscritto all'albo degli Ingegneri o Architetti che attesti che i prezzi del computo metrico sono stati ricavati dal prezzario regionale e/o analisi dei prezzi che dovrà essere allegato.
- Planimetria e individuazione della struttura chalet e servizi igienici esterni scala 1:100 con relazione Delle caratteristiche costruttive firmata dal costruttore e da un tecnico abilitato iscritto all'albo degli Ingegneri o Architetti che attesti che la struttura e i materiali realizzati saranno conformi per le verifiche antisismiche.

Le informazioni di cui ai punti precedenti costituiscono il contenuto minimo obbligatorio dell'offerta. Ciascun concorrente ha la facoltà di integrare il contenuto minimo con tutte le informazioni e le proposte che ritenesse più opportune.

Il contenuto dell'offerta e progetti di valorizzazione del parco sono impegnativi per il concorrente e pertanto lo stesso costituirà parte integrante del contratto sottoscritto con l'Amministrazione.

A pena di esclusione, tutti i plichi, dovranno essere sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi.

5. Pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad euro 35,00(euro Trentacinque/00) scegliendo tra le seguenti modalità:

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine **di valutare una eventuale esclusione dalla gara**) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Art. 13 – Modalità di svolgimento della gara

1. Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con provvedimento del Responsabile della Centrale unica di committenza verrà nominata la Commissione di Gara.
- 2) la commissione di gara sarà composta secondo il regolamento della centrale unica di committenza.
3. La Commissione di Gara procederà in una o più sedute pubbliche alla verifica dell'integrità e della regolarità dei plichi pervenuti, alla loro apertura, all'apertura del plico A ed alla verifica della completezza e della regolarità formale della documentazione presentata. Al termine delle operazioni verrà definito l'elenco dei concorrenti ammessi. Sempre in seduta pubblica verrà aperto il plico B delle offerte ammesse e ne verrà verificata l'integrità.
4. Successivamente alla presentazione delle offerte la Commissione di Gara procederà alla valutazione e attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 10 e all'art 27 secondo le modalità di cui all'articolo 12.
5. La concessione sarà affidata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto sulla base della graduatoria finale. **Nel caso in cui 2 o più offerte ottengono uguale punteggio, sarà data priorità al**

soggetto che ha maggiore esperienza professionale per le attività oggetto dell'intervento, sulla base dei curriculum vitae presentati.

6. Al termine dei lavori, la Commissione di Gara trasmette gli atti di gara al Responsabile del Procedimento per la loro approvazione. Per quanto compatibili, si applicano le procedure di cui all'articolo 11 del codice dei contratti in particolar modo per quanto riguarda la verifica dei requisiti e le comunicazioni degli esiti ai concorrenti.

7. Di ogni seduta delle Commissioni verrà redatto apposito verbale.

8. L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la concessione anche nel caso in cui pervenga o risulti ammessa una sola offerta valida.

Art. 14 – Bando ed esiti di gara

1. Il bando di gara prevede espressamente che tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara, comprese quelle relative alle riunioni della Commissione di Gara, verranno effettuate unicamente mediante il sito internet del Comune di Ramacca.

CAPO III – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 15 – Interpretazione

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati che corredano il contratto di concessione vale la soluzione più aderente alle finalità di cui all'articolo 1 e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Art. 16 – Documenti facenti parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, ancorché non materialmente allegati, tutti gli elaborati che sono stati prodotti in sede di presentazione dell'offerta. Ad essi devono essere aggiunte le polizze fidejussorie di cui all'art. 11 e art. 21.

Art. 17 – Conoscenza delle condizioni della concessione

La partecipazione alla selezione equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la presente concessione.

Art. 18 – Rappresentante del concessionario e domicilio

1. Il concessionario deve eleggere domicilio nel luogo nel quale si svolge il servizio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione relativa al contratto.

2. In sede di presentazione dell'offerta tecnica, il concorrente deve nominare una persona idonea quale incaricata di rappresentare il concessionario presso l'Amministrazione per tutto quanto concerne l'esecuzione del contratto.

3.L'eventuale variazione della persona che rappresenta il concessionario deve essere comunicata all'Amministrazione in conformità all'articolo 27 del presente capitolato.

Art. 19 – Direttive per il contrasto alla criminalità organizzata

Per l'esecuzione dell'appalto di cui al presente capitolato si osserveranno le seguenti direttive:

a)obbligo di rivolgere richiesta di informazioni al Prefetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 D.P.R. 10 giugno 1998 n. 252, e di adottare gli atti derivati e susseguenti in conformità alle risultanze delle informazioni medesime, quando il valore complessivo del contratto sia pari o superiore ad euro 154.937,07 anche se inferiore alla soglia comunitaria;

b) facoltà per l'Amministrazione di recedere, con motivazioni ispirate a ragioni di pubblico interesse, unilateralmente dall'appalto alle condizioni di cui all'art. 1373 c.c. e senza diritto a corrispettivo per l'appaltatore.;

c)obbligo di recedere senza ritardo dal contratto, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 11 co. 2 D.P.R. n. 252/1998, nell'ipotesi che l'informativa prefettizia, che concluda per la "mafiosità" dell'impresa e, comunque, per l'esistenza di "tentativi di infiltrazione mafiosa", sopravvenga dopo la stipulazione del contratto ed anche ad opere già in parte realizzate o a forniture in parte eseguite, con esclusione di ogni discrezionalità al riguardo;

Art. 20 – Recesso, risoluzione del contratto e fallimento del concessionario

1.Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli dal 135 a 140 del codice dei contratti. I riferimenti al Direttore dei Lavori si intendono sostituiti dal riferimento al Responsabile del Procedimento.

Art. 21 – Obblighi assicurativi a carico del concessionario

1.Il concessionario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi con le attività di cui al presente capitolato che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle attività connesse con la gestione. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2.La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna delle aree e cessa alle ore 24 del giorno di emissione di specifica attestazione da parte del Responsabile del Procedimento. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

3.La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 500.000,00.

4.La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

5.Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione;

b)in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione.

6.Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del regolamento, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 22 – Definizione delle controversie

1. Qualora non si proceda ad accordo transattivo, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Caltagirone.

Art. 23 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni tra le parti relative al contratto di concessione potranno essere notificate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta certificata.

Art. 24 – Spese contrattuali

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali, quelle di registrazione e le consequenziali, nonché imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il concessionario, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto di concessione, dichiara di assumere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3, della legge n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 della Legge n. 217 del 17/12/2010.

2. Qualora il concessionario non assolva agli obblighi di cui sopra ovvero venga accertato dall'Amministrazione che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della citata Legge 136/2010 modificato dall'art. 7 della Legge n. 217 del 17.12.2010.

CAPO IV – NORME PER L'ESECUZIONE

Art. 26 – Consegna e decorrenza della concessione

1. L'esecuzione della concessione decorre a far data dalla formale consegna delle aree al concessionario.

2. Della consegna viene redatto apposito verbale nel quale si dà atto dello stato dell'area e delle attrezzature, degli immobili e degli impianti presenti.

3. E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza, alla consegna delle aree, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

4. L'Amministrazione si riserva altresì la possibilità di procedere alla consegna delle aree anche nelle more della verifica dei requisiti e del ricevimento delle informazioni della Prefettura competente concernenti la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/5/65, n. 575 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.lgs 8/8/94, n. 490, ferma restando la condizione risolutiva di cui al secondo periodo dell'art. 11, comma 2, del DPR 3/6/98, n. 252

5. Se nel giorno fissato e comunicato il concessionario non si presenta a ricevere la consegna delle aree, il responsabile del procedimento fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione del contratto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

6. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento della concessione, il concessionario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 27a - Tempistica nella realizzazione delle opere previste nel contratto

Il concessionario è obbligato a procedere alla realizzazione delle opere previste nel contratto di concessione, rispettando la seguente tempistica:

- a) Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco comunale; **gg. 30 trenta**

- b) Realizzazione di un nuovo chalet, secondo le specifiche schematizzate nell'allegato A. **gg. 60 sessanta;**
- c) Realizzazione di servizi esterni: servizi igienici n°2 uomini, n° 2 donne e n°1 disabili, e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti all'interno del parco (staccionate, panchine, ecc.) **gg. 30 trenta;**
- d) Ripristino dei giochi esistenti e delle altre infrastrutture e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria **gg. 30 trenta;**
- e) Ripristino del verde pubblico all'interno del parco **gg. 30 trenta;**
- f) Acquisto di nuovi giochi **gg. 30 trenta**
- g) Ripristino e ampliamento dell'impianto di illuminazione all'interno del parco in numero sufficiente secondo la normativa vigente. Il ripristino e l'installazione dei nuovi punti dovrà essere conforme alle normative e la manutenzione ordinaria e straordinaria **gg. 30 trenta;**
- h) Realizzazione di tutti i tratti di staccionate divelti o mancanti in numero e misura sufficienti a garantire il rispetto delle norme di sicurezza, acquisto di panchine e arredo urbano e secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico **gg. 30 trenta;**
- i) Manutenzione ordinaria/straordinaria e completamento di tutti i tratti di recinzione dell'intera struttura nonché la realizzazione della parte di recinzione a confine con l'area di proprietà della chiesa posta nord del parco con le stesse tipologie e materiali di quelle esistenti **gg. 60 sessanta;**
- j) Sistemazione di tutti i percorsi pedonali e piazze **gg. 30 trenta;**
- k) Realizzazione di tutti gli interventi necessari affinché la struttura denominata parco Wagner rispetti tutti i requisiti previsti dal Dlgs 81/2008 **gg. 60 sessanta;**
- l) Opere di regimentazione delle acque meteoriche e sistemazione di impluvi naturali **gg. 60 sessanta;**
- m) Realizzazione di qualsiasi intervento innovativo proposto dal concessionario ed approvato dall'U.T.C. del comune che possa migliorare la fruizione del parco ed integrare l'offerta di servizi **gg. 90 novanta;**

Art. 27b – Programma delle attività

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il concessionario trasmette all'Amministrazione il programma annuale delle attività previste, contenente una calendarizzazione di massima di tutti gli interventi in programmazione.

Art. 28 – Attività economiche del concessionario

1. Il concessionario ha il diritto di sfruttare economicamente il servizio affidato, rispettando comunque le seguenti condizioni:

- a) deve essere comunque garantita la pubblica fruibilità del parco;
- b) devono essere comunque garantiti l'accesso e la fruizione del sistema di servizi e di accesso (percorsi, parcheggi, servizi igienici).

3. Il concessionario è comunque tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di pubblici spettacoli.

4. Il concessionario ha la possibilità di realizzare all'interno del parco, a proprio esclusivo carico, strutture removibili da destinare alla fruibilità del parco, in aggiunta a quelle obbligatorie previste dal presente bando. I progetti dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione e dovrà essere realizzato nel rispetto delle normative vigenti e di tutte le prescrizioni che l'Amministrazione ritenesse opportuno assegnare.

5. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative all'esercizio saranno rilasciate a favore del concessionario, sono operanti limitatamente al periodo di validità della concessione e non sono trasferibili allo scadere del periodo di validità essendo vincolate alle attività da realizzare.

6. Per le attività di cui al comma 4, il concessionario è tenuto a richiedere tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali

7. Per motivate esigenze non derivanti dalla volontà del concessionario, e previa autorizzazione del Dirigente competente, il termine di cui all'art. 27 a. può essere prorogato;

8. Sono a carico del concessionario tutti le autorizzazioni e gli oneri, anche tributari e fiscali, relativi alla suddetta attività.

Art. 29 – Attività organizzate da soggetti terzi

1. Il concessionario resta responsabile dell'autorizzazione, della programmazione e dello svolgimento di tutte le attività che si svolgono all'interno del parco anche se organizzate da soggetti terzi. Ogni autorizzazione a terzi dovrà essere comunicata con congruo anticipo al Responsabile del Procedimento.
2. Il concessionario resta comunque obbligato a consentire, su semplice richiesta, lo svolgimento delle attività organizzate direttamente dall'Amministrazione.
3. Nei limiti del progetto di valorizzazione approvato, il concessionario resta obbligato a garantire lo svolgimento di manifestazioni organizzate da terzi.

Art. 30 – Opere realizzate dall'Amministrazione

1. Il concessionario si obbliga ad accettare eventuali migliorie che l'Amministrazione ritenesse necessario realizzare nelle aree dei parchi senza pretesa di indennizzo alcuno.
2. Le modalità di gestione delle nuove opere realizzate e le relative tariffe verranno disciplinate da apposito atto aggiuntivo che verrà allegato al contratto principale di concessione.
3. Il concessionario rimane responsabile della gestione e della manutenzione delle aree interessate e dell'esecuzione delle opere realizzate di cui al punto precedente.

Art. 31 – Opere realizzate dal concessionario

1. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, ha la facoltà di realizzare nelle aree oggetto di concessione tutte le opere finalizzate al miglioramento della gestione dei parchi urbani.
2. La costruzione di strutture e comunque di tutte le opere di cui al comma 1 è a totale carico del concessionario e non comporta la corresponsione di indennizzi.
3. Allo scadere del contratto, il concessionario, su semplice richiesta Comunale, è obbligato alla consegna della struttura denominata Parco Wagner con tutte le strutture che insistono.

Art. 32 – Relazioni sull'attività svolta

1. Entro 30 giorni dal termine di ciascun anno di attività, il concessionario trasmette al Responsabile del Procedimento una relazione circa le attività svolte. La relazione deve, tra l'altro, dare conto dell'attuazione del progetto di valorizzazione approvato dall'Amministrazione, delle eventuali criticità rilevate, dei punti di forza e delle misure correttive da introdurre, se necessarie, nel successivo anno di attività. La relazione deve altresì specificare il calendario delle attività per l'anno successivo specificando le modalità di attuazione.
2. Il Responsabile del Procedimento esamina la relazione presentata dal concessionario attestandone la congruità e la coerenza con quanto effettivamente riscontrato ovvero formulando le necessarie contestazioni nel caso in cui rilevi che l'attività svolta non sia congrua con quanto programmato o che non risponda alle finalità della concessione.
3. Entro 30 giorni dalla scadenza della concessione, il concessionario trasmette al Responsabile del Procedimento una relazione finale relativa alle attività svolte nel corso del periodo di concessione.

Art. 33 – Condizioni per il riaffidamento

Al termine dei 25 anni, l'affidamento della gestione del parco avverrà con procedura di evidenza pubblica, senza che l'attuale concessionario possa in alcun modo vantare alcuna prelazione o privilegio.

Art. 34 – Penali e risoluzione dal contratto

1. Qualora il Responsabile del Procedimento, sulla base delle relazioni di cui all'articolo 32 o sulla base di autonome valutazioni, rilevi inadempienze nell'attuazione del progetto di valorizzazione, contesta per iscritto il concessionario e assegna un congruo termine per l'adempimento.
2. Resta ferma l'applicazione automatica delle seguenti penali:
 - a) ingiustificato ritardo nello svolgimento delle attività programmate: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

- b) mancato svolgimento delle attività programmate: € 500,00 per ogni attività non svolta;
 - c) mancata o insufficiente attuazione delle attività di comunicazione: da € 50,00 ad € 5.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento;
 - d) mancato o insufficiente svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria: da € 5.000,00 ad € 10.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento;
3. Qualora l'inadempienza del concessionario produca effetti non più ripristinabili con lo svolgimento di altra attività (es. mancato svolgimento di un evento che, in relazione alla stagione e/o al calendario non possa più essere recuperato), si applica una penale da € 500,00 ad € 5.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.
4. L'applicazione delle penali è demandata al Dirigente dell'Area Tecnica su proposta motivata del Responsabile del Procedimento.
5. In caso di persistente inadempienza degli obblighi contrattuali da parte del concessionario si procede a norma dell'articolo 23 del presente capitolato (recesso).

Art. 35 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1.E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2.E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Amministrazione prima o contestualmente alla determina di pagamento.

Art. 36 – Norme di sicurezza generali

1. Tutte le attività connesse con la concessione di cui al presente capitolato devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Art. 37 – Sicurezza sul luogo di lavoro

1. In concessionario è obbligato a fornire all'Amministrazione, per tutti i dipendenti assunti nel corso della concessione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. Il concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela all'art. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81/08, all'allegato XIII nonché le altre disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 38 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente capitolato si rinvia alle vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali.

TITOLO II – DISPOSIZIONI TECNICHE

CAPO I – NORME PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Art. 39 – Disposizioni generali

1. Il concessionario ha l'obbligo di garantire il mantenimento del decoro di tutte le aree, verdi e pavimentate, delle attrezzature, delle strutture e degli impianti che si trovano all'interno dei parchi.
2. L'Amministrazione, sulla base di motivata valutazione, si riserva di contestare in qualunque momento eventuali carenze manutentive delle aree verdi, degli spazi pavimentati, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti.

3. Il concessionario è obbligato ad eseguire la manutenzione delle aree verdi secondo quanto stabilito nell'elaborato "Relazione tecnica illustrativa", in particolar modo per quanto riguarda il numero e la calendarizzazione degli interventi.

Art. 40 –Sfalcio dei tappeti erbosi

1. Lo sfalcio dovrà essere obbligatoriamente eseguito quando le essenze prative raggiungano un'altezza superiore ai cm 10 circa, regolando il taglio a circa 5 cm da terra.
2. L'erba tagliata dovrà essere immediatamente rimossa e lo smaltimento di ogni residuo vegetale derivante dalla ripulitura sarà a totale carico del concessionario. La rimozione dovrà avvenire evitando cumuli di materiale vegetale sia all'interno che all'esterno delle aree.
3. Il taglio dell'erba dovrà essere netto e, per quanto possibile, dovranno essere evitati sfilacciamenti, schiacciamenti e lesioni traumatiche diffuse alle piante erbacee.
4. L'altezza del taglio dovrà essere uniforme su tutta la superficie interessata dallo sfalcio e dovranno essere evitati spelliciamenti o rilasci di ciuffi d'erba non tagliati.
5. A seguito dell'intervento le aree dovranno apparire perfettamente pulite senza la presenza di materiali di alcun tipo.
6. Nell'intervento di sfalcio sono compresi:
 - a) rifilatura di spazi circostanti e compresi negli arredi;
 - b) eliminazione di erbe infestanti tra le siepi e tra i cespugli presenti nelle aree verdi;
 - c) rimozione delle piante secche presenti nell'area.

Art. 41 –Estirpazione erbacce da aree pavimentate e percorsi inghiaiaiti

1. Il concessionario ha l'obbligo la rimozione delle erbe infestanti dovrà essere eseguita mediante zappatura o estirpazione delle erbe infestanti.
2. E' tassativamente vietato l'uso di diserbanti chimici.

Art. 42 – Pulizia di siepi ed essenze arboree

1. Tutte le siepi e le essenze arboree dovranno essere tenuti liberi da seccume, da qualsiasi aggrovigliante e da qualunque tipo di insetti nocivi alle piante. Tutte dette operazioni saranno effettuate normalmente a vegetazione a riposo, ma anche in ogni epoca quando se ne verificasse la necessità.

Art. 43 – Rimozione di piante e arbusti

1. Per tutte le alberature, il concessionario è obbligato alla rimozione di tutte quelle parti che per qualsiasi motivo potessero, cadendo, costituire pericolo per l'incolumità delle persone o causa di danni alle cose.
2. In caso di decesso di piante e/o arbusti, il concessionario dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento dell'eventuale abbattimento e/o estirpazione.
3. Le operazioni di abbattimento ed estirpazione sono a totale carico del concessionario che è altresì obbligato alla piantumazione di nuovi alberi e/o arbusti in luogo di quelli rimossi

Art. 44 – Smaltimento materiali di risulta

1. Lo smaltimento di ogni residuo vegetale derivante dalle operazioni di manutenzione sarà a totale carico del concessionario.
2. La rimozione, il trasporto ed lo smaltimento del materiale vegetale di risulta dovrà essere eseguito nel rispetto della normativa vigenti.

Art. 45 – Attrezzature e macchinari

1. Il concessionario è obbligato a dotarsi dei mezzi meccanici più idonei per la corretta manutenzione delle aree verdi oltre che di tutti i materiali di consumo necessari per il loro funzionamento.

Art. 46 – Pulizia delle aree

1. In tutte le aree ricadenti nel perimetro dei parchi dovrà essere effettuata la raccolta di tutti i tipi di rifiuti a terra ed il loro conferimento secondo la normativa vigente. Tutte le aree dovranno essere dotate di cassonetti per la raccolta differenziata in misura congrua rispetto all'estensione delle aree.
2. Qualora il concessionario riscontri la presenza di rifiuti pericolosi (es. siringhe) o speciali è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione e, ove necessario, alle autorità competenti.

Art. 47 – Manutenzione impianti e strutture

1. Il concessionario è obbligato a mantenere in efficienza tutti gli impianti e le strutture all'interno dei parchi attraverso la corretta programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, si precisa che sono comunque considerati interventi di manutenzione ordinaria le seguenti operazioni:
 - la sostituzione di lampadine dell'impianto di illuminazione pubblica esterna;
 - l'applicazione di idonei trattamenti protettivi su tutti gli elementi in legno ed in ferro;
 - il ricarico di ghiaietto lungo i percorsi pedonali;
 - la sostituzione di parti di pavimentazione usurate e/o danneggiate dell'intera area caratterizzata da un tipo omogeneo di pavimentazione;
 - l'intonacatura e la tinteggiatura dei fabbricati;
 - la sostituzione di vetri e/o parti di infissi.

Art. 48 – Registri di manutenzione

1. Il concessionario è obbligato ad attestare il corretto svolgimento delle operazioni di manutenzione ordinaria di aree, strutture, attrezzature e impianti mediante appositi registri.
2. L'Amministrazione si riserva di prendere visione in ogni momento dei registri tenuti dal concessionario.

IL RESPONSABILE DELLA 4^a AREA GESTIONE TERRITORIO
(F.to Ing. Salvatore Consoli)